

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la regolarità dei versamenti in materia dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto - legge;

Art. 1

(Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Relazione illustrativa

Il provvedimento, che si compone di due articoli, reca, all'articolo 1 disposizioni finalizzate ad assicurare la regolarità dei versamenti riguardanti l'imposta regionale sulle attività produttive, in attesa della definitiva pronuncia della Corte di giustizia delle comunità europee sulla compatibilità comunitaria del tributo.

L'urgenza di provvedere risiede nell'esigenza di disincentivare fenomeni di ritardato ovvero di omesso versamento dell'imposta (e conseguenti possibili perdite di gettito), a ridosso della ravvicinata scadenza dei termini di versamento.

In particolare, si prevede che, per il versamento degli acconti per il 2006, nonché del saldo dovuto per il medesimo anno, non trovi applicazione l'istituto del cosiddetto "ravvedimento operoso". Si esclude, altresì, l'applicazione della riduzione della sanzione per omesso versamento nel caso di effettuazione del medesimo entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. Resta ferma l'applicazione della medesima disciplina con riferimento al saldo relativo al periodo di imposta 2005 ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 106 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 31 luglio 2005.

L'articolo 2 stabilisce la entrata in vigore nel giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO STUDI E POLITICHE GIURIDICO TRIBUTARIE
AREA I - REPARTO III

Analisi Tecnico-Normativa

OGGETTO: schema di decreto legge recante disposizioni per assicurare la regolarità dei versamenti in materia dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La norma riguarda le sanzioni tributarie previste per i versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è volta a disincentivare il pagamento tardivo ovvero l'omesso pagamento di questo tributo.

In particolare viene introdotta una limitazione alla fruizione delle agevolazioni consistenti nella riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 (*Ravvedimento*) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché dall'articolo 2 (*Riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici*), comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

La norma è coerente con la normativa comunitaria e non contrasta con principi costituzionali né con la competenza delle regioni ordinarie ed a statuto speciale e non si pone in contrasto con le fonti legislative ordinarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Verificato che la materia non è stata oggetto di delegificazione, si propone una norma primaria.

Infine, è stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e la coerenza delle espressioni giuridiche contenute nello schema normativo.



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO STUDI E POLITICHE GIURIDICO TRIBUTARIE
AREA I - REPARTO III

Analisi Impatto Regolamentare

OGGETTO: schema di decreto legge recante disposizioni per assicurare la regolarità dei versamenti in materia dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1. - AMBITO DELL'INTERVENTO, DESTINATARI DIRETTI ED INDIRETTI

Destinatari diretti

Tutti i contribuenti soggetti all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), quali imprese, lavoratori autonomi, enti pubblici e privati

Destinatari indiretti

I soggetti che svolgono attività di consulenza in materia fiscale e intermediari.

2. - OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

Il provvedimento in esame è volto a escludere l'applicazione delle agevolazioni riguardanti le violazioni tributarie previste dall'articolo 13 (*Ravvedimento*) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché dall'articolo 2 (*Riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici*), comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, norme in base alle quali si può fruire, a determinate condizioni, della riduzione delle sanzioni.

La finalità perseguita è quella di disincentivare i fenomeni di ritardato ovvero omesso versamento dell'imposta sulle attività produttive.

3. - ILLUSTRAZIONE DELLA METODOLOGIA DI ANALISI ADOTTATA

A) CONDIZIONI ORGANIZZATIVE

Si ritiene che l'Agenzia delle entrate dovrà porre in essere le attività necessarie alla attuazione delle attività di controllo, mentre la successiva fase di gestione non comporterà oneri ulteriori rispetto a quelli sopportati per l'entrata a regime del provvedimento.

B) IMPATTO

Costi attesi per i destinatari diretti

Per i contribuenti e per i consulenti destinatari della norma non sono ipotizzati costi di conformità per adeguare la propria attività di gestione interna alle nuove disposizioni introdotte in quanto le disposizioni in esame riguardano sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte.

Benefici attesi per i destinatari diretti

La norma è volta ad assicurare la costanza del gettito tributario derivante dall'IRAP.

4. - IMPATTO DIRETTO ED INDIRETTO SULL'ORGANIZZAZIONE E SULL'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- La fase di attuazione del provvedimento comporterà, per l'amministrazione interessata, la revisione delle procedure di controllo e accertamento.
- La fase di gestione non comporterà oneri ulteriori rispetto a quelli sopportati per l'entrata a regime del provvedimento.

5. - IMPATTO SUI DESTINATARI DIRETTI ED INDIRETTI

La norma riguarda le sanzioni tributarie previste per i versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è volta a disincentivare il pagamento tardivo ovvero l'omesso pagamento di questo tributo.

Si ritiene, pertanto, che i destinatari diretti non sopporteranno costi di conformità, mentre il beneficio atteso consiste nella diminuzione del fenomeno del ritardato ovvero dell'omesso versamento dell'IRAP.